

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 38

Adunanza 30 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CERCENASCO - VARIANTE PARZIALE
N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1209 - 245498/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e SILVANA ACCOSSATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Cercenasco risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. (con relazione geologica), approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 157-7213 del 2/06/2001 e modificato successivamente con la Variante n. 2, approvata con deliberazione G.R. n. 47-2743 del 9/04/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 07/08/2003, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/08/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Cercenasco:

- popolazione: 1.497 abitanti (al 1971); 1.561 ab. (al 1981); 1.632 ab. (al 1991); 1.771 ab. (al 2001), dati che evidenziano una dinamica demografica in crescita costante;
- superficie territoriale di 1.310 ettari di pianura e con pendenze inferiori ai 5°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 238 ettari appartengono alla Classe I e 653 ettari appartengono alla Classe II, complessivamente rappresentano il **68%** del territorio comunale;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;

- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito “*Area Vigone*”, rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 138 e 139;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Cuneo, prevista dal P.T.C. da elettrificare;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Lemina, il cui corso è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è interessato dall’acqua pubblica del Rio Ologna;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25/2003 di adozione, connessi all’esigenza di:

- integrare le Norme di Attuazione con alcune precisazioni riguardanti in particolare i tipi di intervento consentiti nel centro storico e nelle aree agricole;
- introdurre la possibilità di ampliamento in aree a destinazione produttiva e di edificare in aree classificate inedificabili, nel rispetto di una serie di parametri;

rilevato che il Comune di Cercenasco, con la deliberazione testè citata propone, le seguenti modifiche al Piano Regolatore:

- individuazione del tipo di interventi, per i quali è necessario il parere della Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- la possibilità di ampliamenti limitati al 20% della superficie coperta esistente, nell’area “*Apf7*” destinata ad *attività produttiva funzionante*;
- integrazioni normative per interventi in aree agricole da parte di agricoltori ed il recepimento delle vigenti normative in materia di agriturismo, con riferimento alla volumetria massima realizzabile e alle strutture che non concorrono alla determinazione di tale valore;
- la possibilità di mantenere, previo convenzionamento con il Comune, in aree destinate a *servizi sociali con attrezzature pubbliche*, la proprietà privata assoggettata all’uso pubblico, sino ad un mezzo dell’intera superficie;
- la possibilità, per gli insediamenti agricoli esistenti sparsi collocati in aree di classe IIIa di rischio idrogeologico, di realizzare nuove costruzioni per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione dell’azienda, purchè gli edifici non possano essere diversamente localizzabili;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/10/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 24/09/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte **le seguenti osservazioni**, con le quali:

- si evidenzia che la deliberazione di adozione e la *Relazione Illustrativa* della Variante in oggetto, richiamano i contenuti delle Varianti parziali n. 3 e n. 4 al P.R.G.C., le quali non sono mai state trasmesse a questa Provincia per la verifica di compatibilità con il P.T.C., come richiesto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77; si segnala che, in caso di mancata trasmissione alla Provincia, sui suddetti atti urbanistici grava il vizio di illegittimità;
- con riferimento alla proposta di ampliamento del 20% della superficie coperta esistente, dell'area "Apf7", (peraltro di impossibile individuazione, essendo gli atti tecnici trasmessi privi di documentazione cartografica), si richiede all'Amministrazione Comunale di verificare se rientra nei parametri massimi di ampliamento stabiliti per le attività economiche dall'art. 17, comma 4, lettera f) della L.R. 56/77; la verifica dovrà altresì tenere conto di eventuali incrementi già concessi con precedenti "Varianti parziali";
- in merito all'integrazione della scheda n. 29BIS delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. con la quale si propone di consentire l'edificazione di nuove costruzioni destinate all'attività e/o alla residenza rurale, anche in porzioni di territorio inserite in Classe IIIa di rischio idrogeologico, si fa presente che la Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, le definisce come aree inidonee a nuovi insediamenti. Si ritiene che il Comune non possa modificare le previsioni del vigente Piano regolatore, con una disposizione peraltro in contrasto con le indicazioni regionali, in assenza di più approfondite e puntuali valutazioni in merito;
- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000;
- si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Cercenasco, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Cercenasco, adottato con deliberazione C.C. n. 25 del 07/08/2003, non presenta incompatibilità con le indicazioni formulate dal **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Cercenasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba